

## DELUCIDAZIONI RIGUARDANTI LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 17/2010, avvenuta il 6 marzo 2010 (G.U. 19/02/2010), l'Italia ha recepito la direttiva europea 2006/42/CE (Nuova direttiva macchine) che va ad abrogare la precedente direttiva 98/37/CE.

Tra le novità più significative presenti nel nuovo testo vi è sicuramente il fatto che gli "accessori di sollevamento" sono equiparati alle macchine e considerati tali a tutti gli effetti.

L'art. 2, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 17/2010 fornisce una chiara definizione degli accessori di sollevamento recitando quanto segue:

*«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento.*

Considerando gli accessori di sollevamento alla stregua delle macchine, il D. Lgs. 17/2010 sancisce di fatto l'obbligo, per il datore di lavoro, di sottoporre tutti gli accessori di sollevamento a **verifiche periodiche**.

La tesi su esposta discende in modo inequivocabile da una valutazione congiunta del D. Lgs. 17/2010 con il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. da cui si evince quanto segue:

- Al Titolo III, Capo I, Art. 69, lettera a), il D. Lgs 81/2008 definisce l'"*attrezzatura di lavoro*" come «*qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro*»;
- Vista la definizione di cui sopra, gli accessori di sollevamento rientrano tra quelle che il D. Lgs 81/2008 definisce "attrezzature di lavoro";
- Al Titolo III, Capo I, Art. 71, il D. Lgs 81/2008 recita come segue:

OMISSIS

4. *Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:*

a. *Le attrezzature di lavoro siano:*

OMISSIS

2) *Oggetto di idonea manutenzione ...*

OMISSIS

b. *siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto;*

OMISSIS

8. *Fermo restando quanto disposto al quarto comma, il Datore di Lavoro provvede*

*affinché ... le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origini a situazioni pericolose siano sottoposte ... a **controlli periodici, secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero alle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi ...***

Visto quanto su esposto, rientrando gli accessori di sollevamento tra “*le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose*”, si deduce l’obbligo di effettuare controlli periodici la cui periodicità è stabilita dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica, ovvero dai codici di buona prassi.

A quanto finora discusso si aggiungono:

1. gli obblighi di controllo di funi e catene che sono richiamati dall’All. VI, punto 3.1.2 del D. Lgs. 81/2008 che recita:

*«Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.»*

2. gli obblighi di verifica degli apparecchi di sollevamento regolamentati dall’All. VII del D. Lgs. 81/2008.